



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1011**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" - recepimento.

Il giorno **13 Giugno 2016** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

l'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento" autorizza la Giunta provinciale a disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative in materia sanitaria in tutti i casi in cui ciò è necessario per dare attuazione ad accordi od intese concluse in sede di conferenza Stato-Regioni o di conferenza unificata, salvo che ciò non comporti violazione di riserva di legge.

Nel corso della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015, il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno sancito l'Accordo sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" (Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015).

Tali linee guida si prefiggono l'obiettivo di:

- definire standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali sul territorio nazionale;
- individuare i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti nei progetti e nelle iniziative che prevedono l'impiego di animali a fini terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico ricreativi;
- individuare le modalità di formazione delle figure professionali e degli operatori coinvolti.

Considerato che:

- gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico ricreativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia;
- gli interventi assistiti con gli animali, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente sia gli animali;
- l'Accordo sopraccitato impegna le Regioni/Province autonome a prevedere specifiche disposizioni in materia di promozione e diffusione degli IAA.

L'articolo 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "*Tutela della salute in provincia di Trento*", così come sostituito dall'articolo 20 della legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4 "*Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*", disciplina le attività con animali per la promozione del benessere e della salute della persona.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che la Giunta provinciale, sentita la commissione per la convivenza fra uomo e animale e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individui le modalità di attuazione delle attività svolte con animali per la promozione del benessere e della salute della persona.

L'istruttoria per la costituzione della commissione per la convivenza fra uomo e animale è attualmente in corso di definizione.

Preso atto delle disposizioni previste dal succitato articolo 50, si propone pertanto, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, di recepire l'Accordo in oggetto e di demandare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle disposizioni attuative di detto Accordo.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- visto l'Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

1. di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" (Rep. Atti 60/CSR del 25 marzo 2015), il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle disposizioni attuative dell'Accordo di cui al punto 1., predisposte nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, così come sostituito dall'articolo 20 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4;
3. di trasmettere, a cura del Servizio provinciale competente in materia, copia del presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Ministero della Salute, al Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

VD